

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI DI NATURA  
PROFESSIONALE SPETTANTI ALL'AVVOCATURA INTERNA  
DEL COMUNE DI GUBBIO**

**Articolo 1  
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali di cui all'art. 27 del CCNL 14.09.2000, coerentemente con quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014.
2. All'Avvocato dipendente del Comune, iscritto per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche Amministrazioni, sono corrisposti i compensi professionali in caso di esito favorevole delle liti dallo stesso patrocinate.
3. I compensi professionali sono attribuiti al professionista legale per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché gli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali e di conciliazione.

**Articolo 2  
(Criteri per la determinazione dei compensi)**

1. I compensi professionali sono fissati in conformità a quanto stabilito dal D.M. 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche e/o integrazioni, applicando ad essi una riduzione di 1/3 solo relativamente alle sentenze depositate successivamente al 25 giugno 2014.
2. I compensi professionali devono essere contenuti entro i minimi tabellari previsti dalle sopra menzionate tariffe professionali, sulla base della disciplina prevista nel presente regolamento.

**Articolo 3  
(Presupposti per la liquidazione dei compensi)**

1. Ai sensi e per gli effetti del già menzionato art. 27 del CCNL del 14.09.2000, i compensi di natura professionale sono dovuti soltanto a seguito di sentenza favorevole all'Ente, con condanna dell'avversario alle spese di lite o con compensazione delle spese medesime.
2. Per sentenze favorevoli all'Ente si intendono i provvedimenti giurisdizionali che, in ogni fase e procedimento – cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione – ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ovvero (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
  - le sentenze nelle quali la controparte sia soccombente;

- le sentenze nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
  - le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
  - ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
  - sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.
3. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.
  4. Per la determinazione di detti compensi si farà riferimento ai diritti e agli onorari, calcolati nella misura minima.
  5. I compensi verranno invece erogati nella misura stabilita dalla sentenza, in caso di condanna della parte avversa soccombente, previa detrazione delle spese eventualmente anticipate dal Comune.
  6. In caso di esito parzialmente favorevole, l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito favorevole.
  7. L'avvocato iscritto per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni avrà altresì diritto al rimborso dell'importo del contributo del contributo di iscrizione annuale da versare al competente Ordine degli Avvocati.

#### **Articolo 4** ***(Misura dei compensi)***

1. Ai fini dell'erogazione dei compensi delle attività connesse ai provvedimenti di cui al precedente art. 3, il Comune di Gubbio si atterrà ai tetti di spesa fissati dall'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, in base al quale per le sentenze depositate successivamente al 25 giugno 2014 i compensi professionali corrisposti nei

casi di sentenze con compensazione integrale delle spese non devono superare il limite dello stanziamento relativo all'anno 2013.

2. Nei casi di sentenza favorevole che condanni la parte avversa soccombente alle spese di lite e sempre che le stesse vengano effettivamente recuperate, il compenso è dovuto nella misura indicata nella sentenza medesima, previa detrazione delle spese sostenute dal Comune, quali bolli, contributo unificato, registrazione e simili, nonché l'IRAP. Non sono invece detratte le spese per compensi professionali di arbitri, consulenti tecnici ovvero di altri legali esterni che il Comune decida eventualmente di affiancare al legale interno, anche per le sole funzioni di domiciliatario.
3. Nel caso di esito parzialmente favorevole l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo.
4. In caso di mancato versamento delle somme da parte del soccombente, le stesse dovranno obbligatoriamente essere recuperate mediante le azioni esecutive previste dal codice di procedura civile.
5. In caso di provvedimenti che stabiliscano una compensazione parziale delle spese, la liquidazione delle stesse avverrà sulla base di quanto disposto dal giudice e sarà oggetto di riduzione forfetaria secondo le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.
6. I compensi professionali stabiliti dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma 208, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dell'Irap. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.
7. In ogni caso ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del citato D.L. n. 90/2014, i compensi professionali corrisposti all'Avvocato del Comune non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Articolo 5**

##### ***(Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato)***

1. A norma dell'art. 27 CCNL 14.09.2000, la correlazione tra i compensi professionali spettanti in forza del presente Regolamento e la retribuzione di risultato che verrà eventualmente riconosciuta al dipendente è disciplinata nel vigente CCID del personale dipendente non dirigente del Comune di Gubbio.

**Articolo 6**  
***(Liquidazione dei compensi professionali)***

1. Gli atti amministrativi con i quali si provvede all'impegno ed alla liquidazione dei compensi professionali sono adottati dal Dirigente competente, previa presentazione da parte dell'avvocato di apposita nota con l'indicazione dell'ammontare dei compensi professionali in conformità ai criteri stabiliti con il presente regolamento.

**Articolo 7**  
***(Entrata in vigore)***

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
-